

Publicato il 12/04/2025

N. [02142/2025](#) REG.PROV.CAU.  
N. [04410/2025](#) REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 4410 del 2025, proposto da

Conitp - Comitato Nazionale Istruzione Tecnica Professionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni e Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

***nei confronti***

Usi-Cit Unione Sindacale Italiana Segreteria Nazionale, non costituita in giudizio;

Federazione Uil Scuola-Rua, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia e concessione di decreto reso inaudita altera parte,*

1. del provvedimento ARAN Direzione Contrattazione (nota 25 marzo 2025, prot. 5567), successivamente ribadita con ulteriore nota del 26 marzo 2025 (prot. 5696, 5700-1) con cui è stata disposta l'esclusione del sindacato CONITP dalle liste elettorali per le elezioni RSU del 14-16 aprile 2025;
2. della comunicazione ARAN del 24 marzo 2025 inviata in riscontro alla richiesta di chiarimenti del CONITP del 24 marzo 2025 (prot. Entrata A.Ra.N. n. 5387) – e correlato Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle R.S.U. del personale dei comparti delle P.A. – nella parte in cui afferma che "... i soggetti sindacali interessati alla presentazione delle liste RSU nella tornata elettorale generale" devono comunicare

l'adesione entro l'11 marzo 2025;

3. dell'elenco pubblicato dall'ARAN sul proprio sito internet contenente le organizzazioni sindacali ammesse alle elezioni RSU 2025 nel comparto Istruzione e Ricerca, nella parte in cui non comprende il CONITP;

4. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, anteriore o successivo, e considerato lesivo della posizione giuridica dell'organizzazione sindacale ricorrente.

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del CONITP di partecipare alle elezioni RSU del 14-16 aprile 2025, in virtù:

a) dell'adesione già manifestata all'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 con dichiarazione del 2 dicembre 2014;

b) della comunicazione ARAN del 28 gennaio 2025 che conferma il pre-inserimento della denominazione CONITP nell'applicativo per le elezioni RSU 2025;

c) della rappresentatività accertata nel comparto Istruzione e Ricerca;

con condanna

dell'ARAN all'adozione dei provvedimenti necessari per garantire, in via cautelare e nel merito, l'ammissione del CONITP alle liste elettorali per le elezioni RSU del 14-16 aprile 2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pa e del Ministero dell'Istruzione

e del Merito, nonché della Federazione Uil Scuola-Rua;

Visto il decreto cautelare n. 2140 del 12 aprile 2025;

Vista l'istanza di revoca del suddetto decreto cautelare ex art. 56, comma 4, c.p.a., notificata e depositata il 12 aprile 2025 dall'Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pa e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Considerato che, ad un esame più approfondito sollecitato dall'istanza di revoca del decreto cautelare n. 2140 adottato in data odierna avanzata dall'ARAN e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, non pare sussistere nella specie la giurisdizione in capo a questo Giudice, stante la giurisdizione del Giudice ordinario, secondo quanto desumibile dal combinato disposto dell'art. 63, comma 3, e dell'art. 42 del d.lgs n. 165 del 2001;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra considerato, che si debba, pertanto, accogliere l'istanza in esame e, per l'effetto, si debbano revocare le misure cautelari provvisorie già accordate con il decreto oggetto di revoca;

Ritenuto, fermo restando quanto già disposto in ordine alla rinnovazione della notifica del ricorso al soggetto controinteressato, di dover differire alla camera di consiglio del 20 maggio 2025 la trattazione della domanda cautelare in sede collegiale, già fissata alla data del 6 maggio 2025 con il citato decreto cautelare 2140 del 12 aprile 2025, essendo venute meno le esigenze di tutela dell'interesse generale determinate dalla sospensione delle elezioni, che altrimenti avrebbero giustificato

tale precedente calendarizzazione;

P.Q.M.

- CONFERMA la già disposta rinnovazione della notifica del ricorso al soggetto controinteressato;
- ACCOGLIE l'istanza di revoca del decreto cautelare n. 2140 del 12 aprile 2025 e, per l'effetto, revoca le misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. già accordate con il predetto decreto;
- DIFFERISCE la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 20 maggio 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2025.

**Il Presidente**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**